**Segnalazione delegato ADUSBEF**

Avv. Elisabetta Freni - ADUSBEF CATANIA - [avv.freni@gmail.com](mailto:avv.freni@gmail.com) - www.adusbefsicilia.it

**Autorità**

Corte di Appello di Catania, I sez. Civ., Sentenza n. 1160 del 6.7.2015 RG n. 1236/2009. Giudice est. Dott.ssa Concetta Pappalardo ; Presidente Dott. Elio Morgia.

**Massima in generale**

Con la Sentenza n. 1160/2015, la Corte di Appello di Catania ha riassunto tutta l’evoluzione giurisprudenziale in merito alla responsabilità degli intermediari finanziari e i loro obblighi di informazione verso i clienti nelle operazioni di investimento.

Inizialmente la Corte secondo l’orientamento univoco chiarito dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 26724/2007, ha ribadito che la violazione dei doveri comportamentali e di buona fede gravanti sull’intermediario, non può dar luogo a nullità ex art. 1418 c.c. ma configura responsabilità precontrattuale per inadempimento degli obblighi informativi- previsti dall’art. 21 del TUF e dall’art. 28 del Reg. Consob n. 11522/1998, ove ciò avvenga in fase di stipula del contratto d’intermediazione, ovvero a responsabilità contrattuale, nel caso in cui tali violazioni riguardino le condizioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria. Con conseguente risoluzione del contratto per inadempimento.

In secondo luogo la Sentenza in esame individua, sulla base dell’insegnamento della giurisprudenza della Cassazione (Cass. 2005/19024), le caratteristiche dell’obbligo d’informazione gravante sull’intermediario, specificando che riguarda tutti gli elementi utili per valutare la convenienza dell’operazione: si tratta di informazioni che debbono essere preventivamente raccolte dall’intermediario e che si sostanziano negli obblighi sinergici di informarsi (sulla situazione finanziaria del cliente,sulla propensione al rischio dello stesso,sulla conoscenza che costui ha del mercato finanziario e sulle connotazioni del prodotto oggetto dell’investimento), di informare il cliente (della tipologia del prodotto finanziario oggetto di interesse) e di non effettuare operazioni non adeguate (alle informazioni attive e passive sopradette). Nello specifico la sentenza, richiamando quanto disposto dall’art. 21 TUF e 29 del Reg. Consob n. 11522/1998, statuisce che l’intermediario finanziario deve sempre fornire al cliente delle informazioni specifiche sull’adeguatezza di un operazione, adottando tutti i criteri stabiliti dal suddetto art 29 Reg. Consob citato, quali tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, per porre l ‘ investitore nelle condizioni di valutare pienamente l’opportunità di procedere o meno all’investimento, in ragione delle caratteristiche dello stesso e del rischio ad esso connesso (Cass. 17340/2008). E ciò confermando che grava sull’intermediario finanziario l’onere probatorio di dimostrare l’assolvimento completo e diligente dei suddetti obblighi informativi attivi e passivi ( Cass. 3773/2009; Cass. 22147/2010). E nel caso venga accertata in toto tale mancanza sul piano probatorio, risulta essere irrilevante la non doverosità, in capo alla banca, di informazione rispetto alla “redditività dei titoli acquisiti”, non potendo così fare leva su tale elemento per esimersi da sua responsabilità circa la violazione degli obblighi informativi. La sentenza continua confermando che tali obblighi informativi permangono indipendentemente dal profilo di rischio dell’investitore e quindi anche se è elevato.

Circa l’elevato profilo di propensione al rischio attribuito all’investitore: innanzitutto la Corte ha statuito che questa valutazione non può essere fondata su un documento informativo in cui emerga una compilazione incompleta, senza che sia stato fatto alcun riferimento alla situazione finanziaria dell’investitore, alle sue precedenti esperienze di investimento e alle sue conoscenze tecniche. Inoltre, la consegna di un tale documento non esime l’intermediario dall’obbligo informativo con riferimento ad ogni singola operazione in strumenti finanziari posta in essere successivamente.

Infine la Corte di Appello ha dichiarato che l’intermediario non è esentato dal valutare l’adeguatezza dell’operazione ex art. 29 Reg. Consob n. 11522/1998 neanche in casi particolari: infatti, anche se l’investitore avesse in passato effettuato alcuni investimenti in titoli finanziari, non può comunque essere considerato un investitore qualificato (Cass.22147/2010), né, tanto meno, l’acquisto di titoli a rischio basterebbe a renderlo un operatore qualificato (Cass. 17340/2008; Cass. 29864/2011; Cass. 18039/2012).

Di conseguenza, il fatto che l’investitore in passato avesse effettuato alcune operazioni a rischio è stato considerato irrilevante al fine di determinare la sua propensione al rischio, poiché questa va valutata in riferimento ad ogni singola operazione posta in essere autonomamente ( App. Palermo 15/03/2013), obbligando, così , l’intermediario a dover eseguire sempre un’attenta e completa valutazione sull’adeguatezza dell’operazione.

**Riferimenti normativi:**

art. 1418 c.c.

art. 21 TUF;

artt. 28-29 Regolamento Consob n.11522/1998.

Art. 26 Regolamento Consob n. 11522/1998

**Singole Massime**

**2-1. Doveri informativi dell’intermediario: natura e contenuto**

L’intermediario finanziario deve preventivamente acquisire le informazioni necessarie sulla situazione finanziaria del cliente , sulla sua propensione al rischio, sulla sua conoscenza del mercato finanziario e sulle caratteristiche dell’oggetto del finanziamento, provvedendo,inoltre, ad informarlo su tutti gli elementi utili per valutare la convenienza dell’operazione. Tale obbligo informativo si sostanzia negli obblighi sinergici di informarsi (sulla situazione finanziaria del cliente,sulla propensione al rischio dello stesso,sulla conoscenza che costui ha del mercato finanziario e sulle connotazioni del prodotto oggetto dell’investimento), di informare il cliente (della tipologia del prodotto finanziario oggetto di interesse) e di non effettuare operazioni non adeguate (alle informazioni attive e passive sopradette)

Anche se il profilo di rischio dell’ investitore è elevato, l’ intermediario finanziario è comunque onerato degli obblighi informativi attivi e passivi nei suoi confronti.

**2-2-1. Adeguatezza dell’operazione**

-L’intermediario finanziario deve sempre fornire al cliente delle informazioni specifiche sull’adeguatezza di un’operazione, descrivendone, in particolar modo, le caratteristiche dell’investimento ed il rischio ad esso connesso, consentendogli così di valutare concretamente l’opportunità di procedere o meno ad esso.

La valutazione di una elevata propensione al rischio dell’investitore non può essere fondata su un documento informativo, da lui stesso sottoscritto,in cui emerga una compilazione incompleta, senza che sia stato fatto alcun riferimento alla sua situazione finanziaria, alle sue precedenti esperienze di investimento ed alle sue conoscenze tecniche.

L’intermediario finanziario continua ad essere gravato dell’obbligo informativo attivo e passivo relativamente ad ogni singola operazione in strumenti finanziari, anche se compiuta successivamente al momento in cui ha già eseguito la preventiva ma incompleta raccolta di dati e di comunicazioni di informazioni al cliente.

La circostanza che l’investitore in passato avesse effettuato alcune operazioni a rischio è irrilevante al fine di determinare la sua propensione al rischio, poiché questa va valutata in riferimento ad ogni singola operazione posta in essere autonomamente, obbligando ,così, l’intermediario a dover eseguire sempre un’attenta e completa valutazione circa l’adeguatezza dell’operazione.

**2-4-4. Responsabilità contrattuale**

La violazione dei doveri comportamentali e di buona fede gravanti sull’intermediario finanziario genera responsabilità contrattuale per inadempimento degli specifici obblighi di prestazione gravanti sull’intermediario ove si tratti di violazioni riguardanti le condizioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria e determina la risoluzione del contratto.

**2-4-6. Onere della prova**

Sull’intermediario finanziario grava l’onere probatorio di dimostrare l’assolvimento completo e diligente degli obblighi informativi attivi e passivi di cui all’art. 21 TUF e artt. 26-28 Reg. Consob n. 11522/1998.

Se viene escluso in toto l’assolvimento dell’onere probatorio circa il rispetto di tutti gli obblighi informativi verso il cliente, la banca non può invocare la non doverosità di informazione rispetto alla “redditività dei titoli acquisiti”, poiché essa risulta essere del tutto irrilevante una volta accertate le suddette violazioni.

Sentenza n. 1160/2015 pubbl. il 06/07/2015 R.G. n. 1236/2009

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Catania prima sezione civile

Composta dai magistrati:

dott. Elio Morgia Presidente

dott. Concetta Maiore Consigliere

dott. Concetta Pappalardo Consigliere est.

Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

Sentenza

nella causa civile iscritta al n. 1236/2009 R.G.

Promossa da:

XXX , con sede in XXX, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to in XXX, presso lo studio XXX per procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo procuratore in appello;

Appellante

contro:

XXX, nato a XXX, c.f. XXX, ivi res.te in XXX, elett.te dom.to in Catania Via M. Rapisardi n. 70, presso lo studio dell’Avv. Elisabetta Freni, che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione in appello;

Appellato ed appellante in via incidentale

All’udienza del 18 febbraio 2015 la causa veniva posta in decisone sulle conclusioni delle parti come precisate in atti previa assegnazione dei termini di legge

**Svolgimento del processo**

Con atto di citazione notificato il 24/12/2005 XXX conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Catania il XXX., premettendo di essere divenuto cliente della convenuta,(dopo aver chiuso i rapporti con la Banca Monte dei paschi di Siena che gli aveva consigliato l’acquisto di bond argentini causandogli la perdita integrale del capitale investito), e di aver- su consiglio dell’addetto a servizio titoli del XXX e senza alcuna corretta informazione sui rischi dell’operazione,- investito, con valuta 21/11/2001, la somma di €. 51.721,23 , per l’acquisto di obbligazioni Parmalat e , con valuta in data 29/11/2001, la somma di E. 56.854,34 per l’acquisto di obbligazioni Cirio; deduceva che l ‘ investimento era avvenuto senza alcuna corretta informazione da parte del promotore finanziario e che,soltanto dopo l’operazione, avevano appreso che i titoli venduti dalla banca erano ad elevatissimo rischio, tanto che la XXX era stata sanzionata dal Ministero del Tesoro per aver collocato presso i clienti tali bond Cirio nel suddetto periodo senza avvertire i clienti del pericolo che correvano di perdere il proprio capitale, e della sua situazione di conflitto d’interesse; deduceva la nullità dei contratti di acquisto dei titoli ex art. 1418 c.c., perché in contrasto con norme imperative , ed, in particolare, con gli art. 21 del TUF e gli artt. 26 e 27 del regolamento Consob 11522/1998, essendo stati i contratti di acquisto sottoscritti in violazione dei principio di trasparenza e correttezza che devono caratterizzare l’agire degli operatori bancari; deduceva l’annullabilità dei contratti predetti per il palese conflitto d’interesse in cui versava la banca convenuta nel momento in cui aveva proposto l’acquisto ai risparmiatori; deduceva,altresì, l’annullabilità dei contratti ex art 1427, 1428 e 1429 c.c.; lamentava la violazione dei principi della buona fede e della correttezza da parte della banca; chiedeva, conseguentemente, la condanna della banca convenuta al risarcimento in suo favore della somma di E. 108.575,57, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ed oltre al risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale e per perdita di chance con il favore delle spese.

Il XXX, ritualmente costituitosi, contestava tutti i capi di domanda e ne richiedeva il rigetto, con il favore delle spese.

All’udienza collegiale del 13/04/2007, fissata secondo il rito societario, e , all’esito della discussione della causa, il Tribunale rimetteva la causa in decisione.

Con la sentenza non definitiva n. 2124/07, emessa in data 29 maggio 2007, l’adito giudice, rigettava le domande di nullità e di annullabilità dei contratti, e dichiarava l’inadempimento contrattuale della banca, per la ravvisata violazione delle regole di condotta contenute nell’art. 21 TUF e nell’art. 28 Reg. Consob 1989, rimettendo la causa sul ruolo per l’accertamento del danno arrecato all’attore a mezzo di CTU.

Espletata la disposta CTU, all’udienza collegiale del 20/05/2008, la causa veniva nuovamente posta in decisione. Con la sentenza definitiva n. 751/09, emessa in data 7/2/2009, l’adito Tribunale condannava il XXX al risarcimento del danno patrimoniale arrecato a parte attrice, liquidandolo nella somma di E. 99.786,00 oltre accessori, e rigettando ogni altro capo di domanda, e poneva definitivamente a carico di parte convenuta le spese del procedimento e di CTU.

Avverso entrambe le sentenze,- per la prima volta in virtù della riserva d’ appello formulata all’udienza del 14/12/2007, - con l’atto di citazione notificato in data 24 luglio 2009, interponeva appello il XXX, che proponeva i seguenti specifici motivi: 1) con riferimento alla sentenza non definitiva, l’erroneità dell’affermata responsabilità contrattuale, per potersi configurare solo quella precontrattuale, e per l’insussistenza delle violazioni addebitate; 2) con riferimento alla sentenza definitiva, per aver deciso in difformità di quanto già statuito nella non definitiva in ordine all’elevata propensione al rischio del XXX, e , nel merito, per aver ritenuto inadeguate le operazioni effettuate rispetto all’elevato profilo di propensione al rischio dell’attore. Chiedeva, per l’effetto, la riforma integrale delle sentenze, ed il rigetto delle domande proposte, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva ritualmente in giudizio l’appellato XXX, che , nel merito, contestava tutti i motivi di appello e ne richiedeva il rigetto, con conferma integrale della sentenza, proponeva espressamente, altresì, appello incidentale lamentando la liquidazione delle spese processuali in misura inferiore rispetto a quella richiesta. La causa veniva posta in decisione, sulle conclusioni delle parti costituite, all’udienza del 18 febbraio 2015, previa assegnazione dei termini di legge.

**Motivi della decisione**

L’appello proposto in via principale, ad avviso della Corte, è infondato e va disatteso.

A) Per quanto attiene ai due motivi di censura prospettati avverso la sentenza non definitiva, osserva la Corte che entrambi i motivi di appello,- con cui la banca appellante ha lamentato la ritenuta configurabilità della responsabilità contrattuale, nonché la ritenuta fondatezza dell’azione risarcitoria sotto il profilo dell’an debeatur e , cioè, del mancato assolvimento degli obblighi d’informazione gravanti sulla banca,- sono infondati. Sotto il primo profilo, va osservato che, secondo l’orientamento ormai consolidato delle S.U. del S.C.,- chiamate a comporre in chiave nomofilattica il contrasto registratosi in passato nella giurisprudenza di merito, con considerazioni rimaste pienamente confermate, anche dopo l’entrata in vigore del T.U.F.,- pur dovendo riconoscersi carattere imperativo alle norme dettate per gli intermediari finanziari, poiché destinate non solo a garantire l’interesse dei singoli ma anche dell’integrità del mercato interno, tuttavia ,ciò non implica che la violazione di dette norme si traduca nella nullità dei contratti di investimento stipulati dall’intermediario del cliente.

Secondo il S.C., infatti, esclusa l’applicabilità dell’art. 1418 comma terzo c.c., per la mancanza di espressa previsione legislativa, neppure può predicarsi la nullità di tali contratti ai sensi art. 1418 comma primo c.c., per contrasto con norme imperative, poiché diversa è la conseguenza della violazione delle norme di comportamento precontrattuali e contrattuali dei contraenti rispetto alle norme di validità: la violazione delle prime genera responsabilità e può essere causa di risoluzione, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla valida genesi dell’atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità.

Ed è stato, altresì, esaustivamente chiarito che, da tali premesse, deriva la violazione dei doveri comportamentali e di buona fede gravanti sull’intermediario potrà dar luogo a responsabilità precontrattuale,- ove avvenga nella fase precedente o coincidente con la stipula del contratto d’intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti,- ovvero dar luogo anche a responsabilità contrattuale ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto,- ove si tratti di violazioni riguardanti le condizioni d’investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d’intermediazione finanziaria,- ma, in nessun caso, in difetto di espressa previsione normativa, può determinare la nullità del contratto d’intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti, ai sensi dell’art. 1418 c.c. (cfr. Sez. Unite 19/12/2007 n. 26724).

Alla stregua di tali principi, la sentenza non definitiva impugnata ha, pertanto, correttamente escluso la fondatezza, già in iure, della domanda di nullità contrattuale prospettata dagli appellanti, ed ha, altrettanto correttamente,affermato, in iure, la configurabilità e la sussistenza della responsabilità contrattuale in capo alla banca per l’inadempimento rispetto ai suoi obblighi informativi e va, quindi, confermata.

Sotto il secondo profilo, osserva la Corte che il motivo d’appello è infondato avendo,correttamente, il Tribunale affermato che la banca, nel caso in esame, non aveva minimamente assolto all’onere probatorio su di essa incombente di dimostrare l’assolvimento degli obblighi informativi di cui all’art. 21 del TUF e del Reg. Consob n. 11522 del 1998.

Secondo la sentenza, invero,la banca ha omesso di provare di aver informato l’investitore: “1) sulla natura e le caratteristiche essenziali del prodotto; 2) sulla natura giuridica della società emittente i titoli in questione; 3) sugli eventuali rapporti di collegamento o partecipazione societaria; 4) sulla redditività media dei titoli negoziati…” (cfr.pag.14 sentenza non definitiva in atti).

Orbene, va osservato che, come ripetutamente affermato dal S.C., le informazioni che debbono essere preventivamente fornite dall’intermediario devono riguardare gli elementi utili per valutare la convenienza dell’operazione (Cass.2005/19024) e sono riassumibili negli obblighi sinergici di informarsi,(sulla situazione finanziaria del cliente, sulla propensione al rischio dello stesso,sulla conoscenza che costui ha del mercato finanziario e sulle connotazioni dell’oggetto del prodotto dell’investimento), informare il cliente (della tipologia del prodotto finanziario oggetto di interesse) e di non effettuare operazioni non adeguate( alle informazioni attive e passive sopradette).

Ne deriva che la prospettazione difensiva della banca appellante contenuta nel motivo di appello, secondo cui in Tribunale avrebbe affermato a suo carico obblighi non previsti dalla legge con esclusivo riferimento alla redditività dei titoli, è infondata, una volta che è stata escluso, in toto,l’assolvimento dell’onere probatorio da parte della banca circa il rispetto di tutti gli altri obblighi informativi verso il cliente.

In altri termini, resta del tutto irrilevante,ai fini della decisione, il(solo) riferimento alla “redditività dei titoli acquistati” (cfr. sub 4 della motivazione sopra riportata) su cui fa leva l’appellante, atteso che tale riferimento costituisce un mero quid pluris, contenuto nella parte motiva della sentenza,che,nel resto, ha accertato la completa violazione degli altri obblighi informativi da parte della banca appellante.

Altrettanto infondata, infine, è l’affermazione dell’appellante,secondo cui l’elevato profilo di rischio dell’ investitore l’avrebbe esentata dall’assolvimento di tali oneri,poiché,come correttamente affermato dal Tribunale, gli obblighi informativi permangono indipendentemente dal profilo di rischio del cliente anche se in ipotesi elevato.

La sentenza non definitiva va, pertanto,integralmente confermata.

B) Infondati sono anche i due motivi di appello proposti dalla banca appellante avverso la sentenza definitiva.

Osserva innanzitutto la Corte che, nella fattispecie in esame,non appare concretamente prospettabile alcun contrasto tra quanto deciso in seno alla sentenza non definitiva e quanto poi affermato in seno alla sentenza definitiva, con specifico riferimento al profilo di rischio del XXX.

Invero, dalla statuizione della sentenza non definitiva in atti, si evince chiaramente che il Tribunale non ha statuito in via definitiva e vincolante alcunché, in ordine al profilo di rischio dell’appellato,tant ’è che ha rinviato ogni decisione sul punto in esame alla emittenda pronunzia definitiva,in esito agli accertamenti demandati al CTU, cui veniva dato incarico di accertare l’adeguatezza delle operazioni di acquisto dei titoli Cirio e Parmalat “avuto riguardo al profilo di rischio del cliente” (cfr. motivazione della sentenza in atti e mandato al CTU).

Nè in senso contrario,può farsi leva, come fa la difesa dell’appellante, sull’inciso contenuto nella parte motiva della sentenza non definitiva a pag. 15, poiché tale inciso, per un verso, è stato affermato per escludere che una elevata propensione al rischio del cliente potesse esimere la banca dagli obblighi informativi e, per altro verso, poiché, comunque, nel decisum della sentenza non definitiva, non è contenuta alcuna statuizione sul punto. E,com’è noto, è il solo,concreto, decisum che può configurarsi come vincolante per lo stesso giudice, nel senso di frazionamento della decisione sull’an e sul quantum con l’emanazione di una sentenza non definitiva e poi di quella definitiva.

Va, quindi, escluso il denunziato profilo di contrasto tra le sue sentenze, quella non definitiva e quella definitiva.

La sentenza definitiva si sottrae anche all’ulteriore censura,con cui la banca appellante ha lamentato l’erronea valutazione del profilo di rischio attribuito nel concreto al XXX dal primo Giudice.

Va, invero, osservato che il primo Giudice nella sentenza definitiva in atti ha compiutamente esaminato il documento n. 3 del fascicolo di parte convenuta, sottoscritto dall’attore in data 17/10/2001 , rilevando l’incompletezza della compilazione di tale scheda informativa, senza alcun riferimento alla situazione finanziaria dell’investitore, alle sue precedenti esperienze di investimento ed alle sue conoscenze tecniche, ed ha ritenuto tale documento inattendibile ed inidoneo a fondare la valutazione di propensione al rischio elevata ivi dichiarata apoditticamente.

La valutazione del primo Giudice , che non è stata censurata se non in modo del tutto generico, ad avviso della Corte è pienamente condivisibile.

Inoltre, va osservato che la consegna di un documento di siffatta natura non esime l intermediario dall’obbligo informativo con riferimento ad ogni singola operazione in strumenti finanziari successivamente posta in essere (App. Milano 6/2/2013).

Ciò che va evidenziato è la totale assenza d’informazioni specifiche fornite al cliente, in violazione della cosiddetta suitability rule, che impone agli intermediari di non eseguire operazioni inadeguate e di segnalare l’inadeguatezza qualora la richiesta provenga dal cliente , tanto più che, com’è noto, ai sensi dell’art. 21 TUF e dell’art. 29 Reg. Consob n. 11522/1998, l’adeguatezza di un’operazione va valutata sotto molteplici profili, cioè adottando tutti i criteri stabiliti dall’art. 29 Reg. Consob citato, quali tipologia, oggetto,frequenza o dimensione,onde porre l’investitore nella condizione di valutare pienamente l’opportunità di procedere o meno all’investimento, in ragione delle caratteristiche dell’investimento e sul rischio ad esso connesso (cfr. Cass. 17340/2008).

Né, in senso contrario, appare conducente l’affermazione della banca secondo cui l’appellato avrebbe investito in altre occasioni in titoli finanziari,poiché ciò, come ripetutamente affermato dal S.C., non basta a renderlo un investitore qualificato (Cass. 22147/2010). E neppure vale l’affermazione dell’appellante secondo cui l’appellato avrebbe acquistato altri titoli a rischio, poiché ciò non vale a renderlo operatore qualificato, ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla Consob (Cass. 17340/2008; Cass. 29864/2011; Cass. 18039/ 2012).

Tali circostanze,invero, non esimono l’intermediario dal valutare l’adeguatezza dell’operazione ex art. 29 Reg., tenuto conto di tutte le informazioni in suo possesso quali l’età, la professione,la pregressa ed abituale operatività nel mercato finanziario ecc., (comunicazione Consob DI/30396 del 21/04/2000 ), né dal presumere che il cliente abbia una propensione alla conservazione del capitale investito, anziché alla massimizzazione dei profitti (Trib. Monza 16/12/2004) atteso che, ai fini della valutazione di inadeguatezza dell’operazione, il fatto che l’investitore avesse in passato effettuato alcune operazioni a rischio, resta irrilevante al fine di determinare la sua propensione al rischio, che va valutata in riferimento ad ogni singola operazione posta in essere automaticamente (cfr. Trib. Palermo 15/03/2013).Conclusivamente, l’appello proposto in via principale va rigettato. ………

Conclusivamente le sentenze appellate vanno integralmente confermate anche in punto di spese.

Le spese di questo grado del giudizio seguono la soccombenza sostanziale e vanno poste in capo alla banca appellante nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri contenuti nel D.M. 55/2014 ,- applicabile ratione temporis alla liquidazione giudiziale in esame, (Cass. S.U. 2012/17406 con riferimento ai previgenti parametri di cui al D.M. 140/2012),- del valore della causa e dell’attività difensiva spiegata.

**P.Q.M.**

La Corte di Appello di Catania, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1236/2009 R.G., così statuisce in grado di appello: Rigetta gli appelli proposti in via principale ed in via incidentale avverso le sentenze appellate e le conferma integralmente; Condanna parte appellante alla refusione, in favore dell’appellato delle spese processuali di questo grado di giudizio che si liquidano in complessivi XXX, oltre al rimborso forfettario iva e cpa. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 29 Giugno 2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Concetta Pappalardo Dott. Elio Morgia